

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2944/15: LE REGIONI NON POSSONO INTERVENIRE IN MATERIA DI COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI

## LA FNOVI FA STATO

La Regione non può con proprie valutazioni di merito, volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all'albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell'iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell'albo professionale.

a cura della Federazione

**In data 15 giugno 2015 il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza n. 2944/2015**, pronunciata a seguito di un ricorso promosso congiuntamente dalla Fnovi e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, nonché da tutti i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari dell'Emilia-Romagna, contro la Regione Emilia-Romagna.

La vicenda riguarda l'applicazione della Misura 114 "Consulenza Aziendale" del Psr 2007-2013 in Emilia-Romagna, dove la Regione, nel 2009, aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti - *per poter operare nell'ambito della Consulenza Aziendale* - a dimostrare requisiti ulteriori all'iscrizione nell'Albo professionale (*pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.*), **al pari dei soggetti non iscritti negli Albi**, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti, considerati alla stregua di *quisque de populo*, come se l'aver svolto un tirocinio professionale e superato un esame di Stato abilitante alla professione non avesse valore alcuno. **Questa la ratio che nulla ha a che vedere con le speculazioni di chi assimila questa vittoria** (perché di vittoria si tratta) **della Fnovi con l'allestimento di elenchi**

**di medici veterinari che hanno particolari competenze o abilità.**

Il Tar Bologna accoglieva il ricorso degli Albi professionali e, con sentenza n. 3474/2008 annullava in parte *de qua* la delibera regionale, annullando tutte le misure discriminatorie in danno dei liberi professionisti. Contro la decisione del Tar la Regione Emilia-Romagna presentava appello al Consiglio di Stato, che si pronunciava il 4 giugno 2015, con deposito il 15 seguente, con la sentenza n. 2944, **re-spingendo il ricorso della Regione e confermando la precedente sentenza del Tar Bologna**, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2944/2015 rappresenta una vera e propria pietra miliare per controversie di questo tipo, non solo perché pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa ma perché essa reca principi di valore generale. Nell'esaminare la controversia, ed in particolare l'imposizione regionale ai liberi professionisti di dimostrare periodi di esperienza e di formazione, così si esprime il Consiglio di Stato:

*"Si configura quindi discriminazione, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l'imposizione anche al professionista abilitato del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differen-*

*ziata perché in possesso del solo titolo di studio per svolgere l'attività di consulenza".*

\*\*\*

Sempre in relazione al confronto con cittadini abilitati ad erogare consulenze aziendali:

*"...va osservato che proprio l'istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l'espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L'introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi - con scelta a livello di provvedimento amministrativo - al valore abilitante dell'iscrizione.*

\*\*\*

**Tantomeno la Regione può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all'albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell'iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell'albo professionale".**

Questa sentenza sarà dunque utilissima nell'orientare le Regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale del Psr 2014-2020 ed assicurerà maggiore operatività a Fondagri, la quale si avvale esclusivamente di liberi professionisti. ■